

La diversificata attività delle società di revisione nell'ambito delle società con azioni quotate

Alfonso Ghini

Dottore Commercialista in Milano

stughini@tin.it

Sommario – 1. La disciplina della revisione – 2. Le origini della revisione ed il suo sviluppo – 3. Le direttive comunitarie sulla revisione – 4. La CONSOB e l'Albo delle società di revisione – 5. La centralità del processo formativo del bilancio ed il giudizio relativo – 6. L'indipendenza delle società di revisione – 7. Le attività collaterali presso le medesime società Esemplicazioni – 7.1. FIAT 2004 – 7.2. TELECOM 2004 – 7.3. SEAT PAGINE GIALLE 2004 – 7.4. – ENI 2004.

1 - La disciplina della revisione

La frequenza con cui i giornali, non soltanto quelli economici, menzionano le società di revisione induce a fare luce su un comparto di attività al quale è affidato un ruolo di primaria importanza a tutela di interessi diffusi, con particolare riguardo al vasto pubblico degli investitori, al cui interno si collocano i risparmiatori specialmente persone fisiche. All'atteggiamento della società di revisione che, nominata dalla singola società, ne controlla l'operato contabile/amministrativo ed esprime un giudizio sul bilancio, quindi, guardano sia coloro che hanno acquistato azioni della società sottoposta a vigilanza sia quanti sono orientati verso investimenti e, per le scelte da compiere si avvalgono dei giudizi espressi dalla società addetta alla revisione.

La vigente disciplina giuridica nazionale è contenuta nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. I 216 articoli che lo compongono sono racchiusi in sei parti distinte e precisamente:

- Parte I – Disposizioni comuni
- Parte II – Disciplina degli intermediari
- Parte III – Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari
- Parte IV – Disciplina degli emittenti
- Parte V – Sanzioni
- Parte VI – Disposizioni transitorie e finali

Nella parte IV si trova la disciplina delle società di revisione, esattamente nella sottototata posizione:

- Titolo III – Emittenti

- Capo II – Disciplina delle società con azioni quotate
- Sezione VI – Revisione contabile

Delle società di revisione, per taluni aspetti, è detto anche in altri comparti del testo unico (si usa spesso la sigla TUF, dove “F” significa finanziario).

Le disposizioni sulla revisione contabile si incontrano nei seguenti articoli, le cui intitolazioni, correttamente riportate, consentono di formarsi un giudizio sull'ampiezza dell'apporto della società di revisione e sulle regole procedurali, cioè:

- art. 155 – Attività di revisione contabile
- art. 156 – Giudizi sui bilanci
- art. 157 – Effetti dei giudizi sui bilanci
- art. 158 – Proposte di aumento del capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione acconti sui dividendi
- art. 159 – Conferimento e revoca dell'incarico
- art. 160 – Incompatibilità
- art. 161 – Albo speciale delle società di revisione
- art. 162 – Vigilanza sulle società di revisione
- art. 163 – Provvedimenti della CONSOB
- art. 164 – Responsabilità
- art. 165 – Revisione contabile dei Gruppi.

Procedendo nella trattazione, ci orientiamo verso le norme di diretto interesse ai fini dell'individuazione del ruolo e della fissazione del perimetro che circoscrive le competenze delle società di revisione. Le quali, per un principio di carattere generale, sarebbero tenute ad occuparsi delle funzioni assegnate senza invadere il terreno proprio di altri soggetti (ved. oltre nei particolari).

2 - Le origini della revisione ed il suo sviluppo

La revisione, originariamente, prende avvio da un'attività di controllo dei conti regolata dalla metodologia contabile e finalizzata all'accertamento della correttezza scritturale delle rilevazioni e dell'aderenza alle stesse dei dati contenuti nei documenti di sintesi (controllo formale del bilancio).

Si deve riconoscere che l'esercizio dell'attività specifica di soggetti all'uopo preparati si è

formata nel mondo anglosassone, per estendersi, in seguito e con gradualità, agli altri Paesi occidentali e non soltanto a questi.

Si afferma che le origini della “revisione” risalgono alla prima metà del XIX secolo, quando in Gran Bretagna, in coincidenza con la grande espansione industriale e commerciale, si assistette allo sviluppo delle borse valori.

E' noto che per la borsa o borsa valori si intende il mercato dedito alla negoziazione dei titoli, ovvero di quegli strumenti finanziari che sono rappresentativi di debiti (obbligazioni) o di quote di capitale di un'impresa (azioni). Ci riferiamo ad un periodo nel quale si effettuavano investimenti, anche molto rilevanti, in settori nuovi dell'industria, che esercitavano una notevole attrazione nei confronti, soprattutto, del capitale privato.¹

Era evidente la necessità di salvaguardare gli interessi dei risparmiatori – investitori, il che avveniva attraverso la periodica e continua informazione sulla gestione e sui risultati delle aziende presso cui, tramite i mercati mobiliari, i flussi dei risparmi trovavano pratico impiego. L'esigenza di una sempre maggiore trasparenza nelle informazioni economico-finanziarie delle aziende determinò la creazione di “esperti” nel controllo dei conti aziendali (*auditors*) che erano chiamati, in virtù della loro competenza e della loro indipendenza, a dare agli interessati la certezza dell'assenza di frodi e di irregolarità deboli o forti.

E' stato nel 1896 che, con il British Company Act, si è istituito l'obbligo della revisione dei bilanci delle società commerciali.

L'istituto della revisione, a quell'epoca, prese piede anche nel Nuovo Mondo. Auditors indipendenti cominciarono ad operare negli Stati Uniti, con una metodologia di intervento operativo molto simile a quella stabilita dal British Act, la quale attribuiva scarsa importanza alla “ricerca scientifica” di frodi e di irregolarità privilegiando i metodi più comuni per accertare la verità e contrastare le menzogne.

Tutto ciò ha portato alla progressiva elaborazione di tecniche di controllo, adeguate alle caratteristiche organizzative e dimensionali delle aziende, ed alla definizione, formale e sostanziale, di una “relazione” sui risultati dell'attività revisionale a ciò preposti.

A partire dal 1932 l'organismo di controllo del mercato borsistico americano richiese che i bilanci allegati alle domande di ammissione alle quotazioni in borsa di New York venissero “revisionati” (e “certificati”) da auditors indipendenti. Ebbe inizio da quel periodo l'opera di identificazione e di definizione dei principi di revisione contabili ai quali far riferimento nell'espletamento dell'attività revisionale.

¹ Per questo “excursus” storico ci avvaliamo dell'esito delle ricerche compiute da altri, precisamente: Giuseppe Paolone, Luciano D'Amico, Augusta Consorti, *La Revisione Aziendale – Fondamenti, principi e procedure*, G. Giappichelli Editore.

Nel 1934 il *Securities Act* introdusse la *Securities Exchange Commission* (SEC), organismo di controllo ad ampio potere, mirante a vigilare sul corretto funzionamento del mercato mobiliare.

La SEC non ha emanato norme giuridiche in materia di principi contabili e di revisione, ma ha demandato a qualificate organizzazioni professionali il compito di redigere ed aggiornare i “principi”, di fondamentale importanza, questo anche perché si approfittasse dell'evoluzione riscontrabile nel campo delle discipline contabili ed economico-aziendali.

E' da sottolineare che l'*American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), vale a dire l'organizzazione professionale dei revisori indipendenti, ha svolto un ruolo fondamentale nella statuizione ed aggiornamento dei principi contabili e di revisione.

Furono così istituite due commissioni permanenti: l'*Accounting Principles Board* (APB), incaricata di formulare i principi contabili, ed il *Comitee on Auditing Procedures* (CAP), incaricato di elaborare i principi di revisione.

L'AICPA operò la distinzione tra “standards revisionali” (*auditing standards*), riferentesi al contenuto ed al livello qualitativo dell'attività di revisione, nonché alla capacità dell'auditor di riformulare giudizi sull'attendibilità del bilancio oggetto di certificazione e “procedure revisionali” (*auditing procedures*), consistenti nella fissazione delle modalità di pratica attuazione degli standards e nell'effettuazione di controlli qualiquantitativi sull'intera attività gestionale riflessa nelle sintesi collocate nella consuntivazione di esercizio.

E' da ricordare l'attività, nel campo dei principi del *Financial Accounting Standards Board* (FASB), organismo permanente composto da esperti contabili di varia competenza, sorto nel 1973 con maggiore indipendenza dagli interessi dei privati professionisti e delle grandi imprese (*corporation*), con più elevata efficienza.²

² Gli Autori dell'opera menzionata rammentano che:

- In Gran Bretagna esiste l'*Institute of the Chartered Accountants* che si occupa della statuizione e dell'aggiornamento dei principi contabili attraverso la pubblicazione di specifici documenti (*Standards Accounting Principles*). I revisori non sono tuttavia, tenuti al rispetto di tali principi essendo liberi anche di ritenere che essi siano, al limite, di ostacolo alla corretta rappresentazione del bilancio aziendale. Anche in Francia, con l'istituzione della *Commission des Operations de Bourse* (COB) e con l'enunciazione di varie disposizioni di legge, si è assistito ad una evoluzione del quadro informativo esprimibile la situazione economico-finanziaria delle società I *Commissaires aux Compets* sono professionisti incaricati di effettuare la revisione dei bilanci a fini della certificazione.
- Nella Repubblica Federale Tedesca, la completezza e l'analiticità delle disposizioni di legge in materia di revisione e di controllo del bilancio, non ha consentito ad organismi professionali di emanare, a completamento, un corpo di principi contabili.
- Il giudizio dei revisori tedeschi sul bilancio è un giudizio sulla sua rispondenza alle disposizioni di legge ed a quelle statutarie e non un giudizio sulla corretta rappresentazione economico-finanziaria e patrimoniale della società. L'istituto della revisione in Germania contribuisce, comunque, a fornire pareri e raccomandazioni non vincolanti ed a definire un comune orientamento della professione.

3 - Le direttive comunitarie sulla revisione

La materia del controllo legale dei conti è disciplinata da diverse direttive comunitarie: la IV si limita a rendere obbligatoria la revisione contabile per le società che ne sono soggette, senza tuttavia prevedere i requisiti e le modalità richieste per lo svolgimento, lasciando pertanto agli Stati membri ampio potere decisionale al riguardo.

Le altre direttive che contemplano disposizioni sul controllo dei conti sono: la VII (conti consolidati), l'VIII (requisiti dei revisori contabili) e la V (composizione degli organi sociali).

Nessuna di esse entra però nel merito delle modalità di svolgimento della revisione, lasciando a ciascun Paese membro ed ai relativi organismi professionali la possibilità di adottare le soluzioni ritenute più idonee.

L'VIII direttiva concerne la disciplina dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti delle società e può essere definita come un complemento tecnico delle due precedenti direttive (la IV e la VII).

Si possono così riassumere le esigenze che hanno portato all'emanazione delle misure predette:

- armonizzare le qualifiche dei soggetti abilitati al controllo legale dei documenti contabili e garantire la loro indipendenza ed onorabilità;
- assicurare un livello elevato di conoscenze tecnico-contabili e, nel contempo, la capacità di tradurle in termini operativi;
- attribuire agli Stati membri la facoltà di abilitare soggetti che comprovino, attraverso un esame di idoneità, una sufficiente attività professionale nei settori finanziario, giuridico e contabile;
- autorizzare gli Stati membri a prevedere disposizioni transitorie a favore di professionisti.

L'VIII direttiva ha emanato disposizioni inquadrabili sistematicamente in cinque sezioni: campo di applicazione, requisiti per l'abilitazione, onorabilità e indipendenza, pubblicità, disposizioni transitorie e finali.

E' stato stabilito un termine per l'adeguamento delle società di revisione al fondamentale principio dell'indipendenza.

4 - La CONSOB e l'Albo delle società di revisione

Il controllo legale dei conti in Italia è stato inizialmente disciplinato dall'emanazione di due decreti legislativi: quello del 9 aprile 1991, n. 127, che ha recepito la IV e la VII direttiva

comunitaria, e quello del 27 gennaio 1992, n. 88, con il quale è stata recepita l'VIII direttiva CEE, a cui ha fatto seguito il menzionato D. Lgs. n. 58/1998.

Con il primo di essi (D. Lgs. n. 127/1991) viene sancito l'obbligo, attraverso il controllo indipendente dei conti annuali e consolidati, di tutelare i soci ed i terzi, fornendo ad essi una sufficiente informazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

Il recepimento della IV e della VII direttiva comunitaria in Italia ha comportato, pertanto, sia l'introduzione di sostanziali modifiche in tema di bilanci annuali e consolidati, sia la fissazione di nuove regole attribuibili agli organi di controllo, chiamati più volte ed in diverse circostanze ad esperire le proprie funzioni finalizzate al rispetto dei principi generali e redazionali del bilancio³.

Il successivo decreto n. 88/1992 – attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili – disciplina la materia del controllo includendovi, oltre a quello interno espletabile dal collegio sindacale, anche quello esterno della società di revisione.

Le disposizioni contenute nel decreto n. 88/1992 possono essere suddivise nelle seguenti parti:

- la prima di esse (artt. 1-14) contiene norme di attuazione dei soggetti abilitati al controllo;
- la seconda (artt. 15-20) apporta emendamenti al DPR n. 136/1975 sulla revisione-certificazione, sia per effettuarne il necessario coordinamento, sia per realizzare modifiche sollecitate dal mercato, senza alcun legame con le disposizioni comunitarie;
- la terza (artt. 21-27) emenda alcuni articoli del codice civile riguardanti il collegio sindacale e ne coordina il contenuto con quello delle nuove disposizioni sui soggetti abilitati;
- gli ultimi due articoli disciplinano le abrogazioni ed il coordinamento con le altre disposizioni di legge (art. 28) e la data di efficacia delle singole disposizioni (art. 29).

Si considera superfluo l'esame di norme che non riguardano da vicino l'istituto della revisione e, in particolare, il suo ruolo ed il carattere di soggetto indipendente.

I poteri della CONSOB – materia la cui rilevanza è quanto mai evidente – sono descritti all'art. 91 del TUF, all'interno del Titolo I della Parte IV. Al comma 1 dell'art. 91 (poteri della CONSOB) si legge che la CONSOB esercita i poteri previsti dalla (presente) parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

³ Per un'informazione completa sugli aspetti normativi di derivazione comunitaria disciplinanti la materia del bilancio di esercizio e di quello consolidato, si fa rinvio al volume primo della "Collana" di G. Paolone, *Il bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento e dei gruppi societari*, G. Giappichelli Editore.

E' da rilevare che la disciplina specifica, nella non facile ricerca di un equilibrio tra normativa primaria, normativa secondaria e autoregolamentazione, assegna uno spazio notevole alla seconda, rimettendo la sua emanazione, oltre che a diversi Ministeri, alla Banca d'Italia e, soprattutto, alla CONSOB. Tale sostanziale intervento di delegificazione è stato imposto, innanzitutto, dall'esigenza di dettare regole certe ma flessibili, idonee a seguire le evoluzioni del mercato e le sue dinamiche in un modo che non è, e non può essere, proprio degli interventi normativi "primari". In questa ottica assume crescente centralità il ruolo dell'autorità amministrativa indipendente – la CONSOB – chiamata all'emanazione della normativa "secondaria".⁴

Seguono numerose le disposizioni intorno all'ordinamento ed ai compiti della CONSOB.

Di capitale importanza sono gli articoli 161 e 162, di cui qui sotto si riportano alcune regole:

Art. 161 – Albo speciale delle società di revisione:

- a) La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli artt. 155 e 158.
- b) La CONSOB iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

OMISSIS

Art. 162 – Vigilanza sulle società di revisione

1. La CONSOB vigila sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica.
2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB può:
 - a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
 - b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai

⁴ La scelta verso l'ampliamento del ruolo della normativa secondaria è stata accompagnata dalla previsione di una più ampia consultazione – come momento preparatorio a quello del potere regolamentare – degli operatori e dei soggetti che operano sul mercato, da un maggior spazio per forme di autoregolamentazione e, soprattutto, dall'opportuna definizione di stringenti principi e criteri cui si deve attenere il menzionato potere regolamentare. Tali criteri, in particolare, sono finalizzati alla tutela dei beni in vista dei quali è previsto l'esercizio del potere stesso così come espressamente sancito dall'articolo in commento (Stefano Fabrizio, *Il testo unico della intermediazione finanziaria*, Giuffrè Editore).

sindaci e dai direttori generali della società di revisione;

c) raccomandare principi e criteri da adottare per la revisione contabile, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri.

OMISSIS

Non è questa la sede per approfondire la tematica dell'appartenenza all'Albo, in particolare i requisiti, le procedure, le implicazioni.

5 - La centralità del processo formativo del bilancio ed il giudizio relativo

Come chiaramente esposto nel comma 1 dell'art. 155 del TUF (attività di revisione contabile), la società di revisione è impegnata a seguire il processo formativo del bilancio risalendo alle scritture della contabilità generale, per prepararsi ad esprimere il suo giudizio globale intorno alla consuntivazione di esercizio della società rivoltasi alle sue cure.

Infatti, come risulta dal comma 1 dell'art. 155 (attività di revisione contabile), una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 161 verifica:

a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.

Importanti, ugualmente, sono i due commi successivi: il comma 2 sulla richiesta agli amministratori di documenti e notizie, nonché su ispezioni, accertamenti e controlli, il comma 3 sull'apposito libro. A questo riguardo esiste un dettagliato regolamento della CONSOB.

L'art. 156 (giudizi sui bilanci) si occupa degli adempimenti finali. E' scritto, infatti, che la società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato (comma 1).

A proposito del giudizio complessivo sul bilancio, valgono le seguenti norme:

comma 2 – La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;

comma 3 – La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.

La centralità del bilancio è ribadita dall'art. 157, intitolato significativamente "effetti dei giudizi sui bilanci".

Vale la pena di ricordare che il primo comma dell'art. 1 del DPR n. 136/75 si preoccupava di chiarire preliminarmente quale fosse l'ambito applicativo della normativa, e cioè le società con azioni quotate in borsa, anche se, come è noto, numerose leggi successive hanno poi allargato, con previsioni assai eterogenee, le aree di intervento delle società di revisione, dando luogo ad una vera e propria "moda" della revisione contabile (l'espressione è di Minervini, *LA CONSOB. Lezioni di diritto del mercato finanziario*, Napolim, 1989, pag. 88 e ss.).

Si sottolinea che si è, con la trattazione, nell'ambito della specifica disciplina della revisione contabile nelle società per azioni quotate in borsa. Nella vigenza del DPR n. 136/75, diretto antecedente delle norme qui in commento, si è posto il problema dell'avvenuta, o meno, tipizzazione dell'attività di revisione contabile in genere. In rapporto alle numerose ipotesi legislative di revisione "speciale", introdotte nella vigenza del diretto antecedente DPR n. 136/75, ci si è chiesti se dovesse considerarsi raggiunta, con le norme per le società quotate, la tipizzazione dell'attività di revisione in genere. E questo anche per l'esistenza della sopraggiunta area della revisione volontaria, cioè di quella attività di verifica dei revisori alla quale una società decide liberamente, per le più svariate motivazioni, di sottoporsi.⁵

La lettera a) del comma 1 dell'art. 155 del TUF chiarisce che l'attività di revisione deve essere effettuata nel corso dell'esercizio. Questa precisazione, sottolineata dalla già citata Relazione alla bozza di articolato del T.U. nonché confermata a chiare lettere dalla Relazione definitiva), sembra quindi necessariamente implicare la continuità nell'esecuzione delle operazioni di verifica da parte dei revisori: ciò appare come la ovvia conseguenza sia della scelta di affidar loro in via tendenzialmente esclusiva il controllo contabile, sia, inoltre, della previsione di cui al successivo comma 2, ultimo periodo, del medesimo art. 155, T.U., secondo cui la società di revisione informa senza indugio la CONSOB ed il suo collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili. Ha sollevato obiezioni la norma in parola, per il fatto che da una previsione di interventi assidui da parte dei revisori deriverebbe un inevitabile, e non auspicabile, rialzo dei

⁵ "... l'opinione di chi scrive era ed è, che questa tipizzazione non abbia avuto luogo; e ciò, nonostante l'introduzione nel T.U. dell'accennata graduabilità dei giudizi rilasciabili dalla società di revisione... La revisione volontaria restava, e resta, al di fuori dall'ambito di applicazione delle norme (adesso nel T.U.) che disciplinano la revisione contabile, a meno che le parti non dichiarino espressamente di farvi riferimento (il che, a sua volta, comporterebbe la risoluzione di ulteriori problemi inerenti l'effettiva ampiezza del richiamo). La disciplina dell'attività di revisione contabile, così come risultante dalle nuove norme del T.U. ... non sembra automaticamente applicabile ad ipotesi di revisione volontaria. Così diverse sia a livello sistematico, sia per i differenti principi che le informano, sia per un – necessariamente- diverso atteggiarsi degli specifici contenuti. Per quanto concerne poi le numerose ipotesi legislative di revisione c.d. "speciale", che facevano riferimento, più o meno genericamente, all'intervento delle società di revisione, ovvero proprio al DPR n. 136/75 (richiamato nelle più diverse maniere), non sembra che il T.U. se ne preoccupi" (*Il testo unico della intermediazione finanziaria – op. cit.* [817-818]).

costi della revisione, nonché un intralcio per la gestione delle medesime società per azioni quotate, nelle quali le società di revisione incaricate finirebbero per essere parte integrante del sistema di gestione. E' in atto una differente leggibilità (in modo elastico ovvero restrittivo) del requisito di continuità che dovrebbe caratterizzare l'attività di verifica dei revisori. I quali, normalmente, sono di fatto presenti due periodi nell'arco dell'esercizio.

Il controllo della società di revisione comprende sia la realtà degli accadimenti aziendali, sia la eventuale documentazione di "primo grado", come atti, fatture, contratti, ecc., sia le registrazioni effettuate nei libri contabili e, in ultima istanza, il bilancio.⁶

6 - L'indipendenza della società di revisione

Sulla revisione aziendale si è scritto molto, specie nei Paesi anglosassoni, in relazione alla presenza in loco di numerose società del settore, spesso con ampie strutture e migliaia di dipendenti, operanti anche nel nostro Paese. E' naturale il legame fra la filiale e la rispettiva casa madre, anche sul piano della responsabilità.

L'ampiezza delle strutture dovrebbe meglio consentire il conseguimento dell'indipendenza delle società di revisione.

Questo, comunque, è requisito richiesto espressamente dalla legge per le società quotate. Infatti, all'art. 160 del TUF (rubricato "incompatibilità") è sancito che, al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni d'incompatibilità stabilite con regolamento dal Ministro di grazia e giustizia, sentita la CONSOB.

Per incompatibilità si è soliti intendere "una situazione che legandosi ad una particolare posizione di un soggetto rispetto ad una funzione (incompatibilità assoluta), o anche ad atti o fatti dell'organo (incompatibilità relativa), determina l'impossibilità giuridica di assumere o conservare, in taluni casi, o soltanto di svolgere temporaneamente, in altri casi, la funzione" (cfr. Squillante, *Il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società quotate in borsa*, Milano, 63).

⁶ "...diversi Autori, sia pure con alcune significative differenze, sono pervenuti all'affermazione della doverosità della ricerca delle frodi, e ciò in termini di "ricerca tendenziale" caratterizzante quella che era un'obbligazione "di mezzi", ovvero come una vera e propria obbligazione "di risultato", con tutta una serie di diversificate conseguenze in termini di oneri probatori, ecc. senza per questo, è bene chiarirlo, arrivare ad attribuire alla relazione di certificazione, conclusivamente emessa dalla società di revisione, alcun valore di certezza legale (così *Il testo unico della intermediazione finanziaria*, op. cit. [825]).

Per la doverosità della ricerca delle frodi cfr. Bussoletti, *Le società di revisione*, in Enc. Dir., vol. XLII, Milano, 1990 cit. [67 e ss.]; Rossi, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, in Quad. Giur. Comm, 1985 cit. [151 e ss.]; Bonelli, *Responsabilità delle società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci*, in Riv. Soc., 1979., cit. [994 e ss.]

Il sistema, improntato all'esclusione di situazioni reputate aprioristicamente incompatibili, attraverso presunzioni iuris et de iure, era stato ulteriormente irrigidito dall'introduzione dell'art. 3 del DPR 136/75, il quale assegnava alla CONSOB, sulla base di una norma di chiusura, il potere di accertare "altre cause", non meglio identificate, in grado di compromettere comunque l'indipendenza del revisore.

In definitiva, secondo il suddetto articolo (160 del TUF), l'incompatibilità poteva derivare da rapporti contrattuali e di partecipazione tra società.

Appare ragionevole per vari motivi la scelta di rimettere ad autorità amministrative (Ministro di Grazia e Giustizia, sentita la CONSOB) la puntuale individuazione delle situazioni di incompatibilità.

Lo strumento regolamentare si presta meglio della legge ad adeguare la determinazione delle posizioni di incompatibilità al raggiungimento degli obiettivi ai quali è preordinata l'attività di revisione.

L'indipendenza si concretizza attraverso l'esclusivo conferimento dell'incarico di revisione, senza addizione di incarichi differenti.

Fra l'altro, tra i requisiti che le società di revisione debbono possedere va sottolineata la riconferma, nel T.U., della limitazione dell'oggetto sociale alla "revisione ed organizzazione contabile di aziende". Quest'ultima attività è stata definita come "predisposizione di metodologie e schemi di rilevazione dei dati, ovvero come lo studio e la progettazione, la realizzazione dell'impianto contabile, con esclusione di ogni forma di sostituzione degli amministratori ed assunzione delle relative responsabilità decisionali", dovendosi quindi intendere come "un'attività limitata alla realizzazione più del mezzo che del risultato".

La legge manifesta con estrema chiarezza il proposito di assicurare l'indipendenza delle società di revisione attraverso l'imposizione ad esse del divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, come ad esempio quelle di consulenza.

Nel tentativo di ottenere la possibilità di svolgere la consulenza, il che significa che la legge non lo consente, le società di revisione hanno compiuto innumerevoli interventi, specie a mezzo dell'associazione di categoria.⁷

La "figura" del revisore esterno (external auditor) è stata dalla legge chiamata per controllare la regolare tenuta della contabilità sociale, per verificare la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili, per riscontrare la corretta applicazione delle norme valutative del patrimonio sociale.

⁷ Sul punto cfr. Sabbadini, *Assirevi in pressing sul Tesoro: "Più consulenze nella revisione"*, in *Il Sole* 24 ore del 27 novembre 1997.

Per la legislazione vigente, i revisori contabili indipendenti, ai quali è demandata l'attività revisionale di cui sopra, sono le società di revisione iscritte nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, le quali sono chiamate ad esprimere un "giudizio" sul bilancio delle società sottoposte a revisione, con apposita relazione (*La revisione aziendale* – op. cit., pag. 12/13).

7 - Le attività collaterali presso le medesime società. Esempificazioni

Che le società di revisione, in molti casi, non si occupino soltanto dell'incarico di loro competenza, è dimostrabile attraverso le relazioni dei collegi sindacali nel cui ambito, per le istruzioni ricevute, il collegio indica gli incarichi conferiti dalle società verificate alla società di revisione od al suo "network".

Si vedano i seguenti estratti di relazioni sindacali.

7.1 - FIAT 2004

Abbiamo ricevuto conferma dalla Deloitte & Touche S.p.A. che la Fiat S.p.A. le ha conferito in aggiunta alla revisione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, alla revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata e procedure di verifica concordate per la revisione delle relazioni trimestrali, ed alla revisione contabile relativa al bilancio consolidato redatto ai fini del Form 20 - F, i seguenti altri incarichi, retribuiti come sotto indicato:

– Studi ed analisi richieste in relazione al trattamento contabile ed all'informativa da riportare nel bilancio consolidato di Gruppo dell'esercizio 2003, relative ad operazioni rilevanti, non ricorrenti, poste in essere da Fiat S.p.A. o da società controllate nell'esercizio di riferimento, con un onorario di (in euro)

225.000

- Studi ed analisi richieste in relazione al trattamento contabile ai fini del Form 20-F per l'esercizio 2003, relative ad operazioni rilevanti, non ricorrenti, poste in essere da Fiat S.p.A. o da società controllate nell'esercizio di riferimento, con un onorario di

296.000

- Studi ed analisi richieste in merito all'introduzione di nuovi principi contabili statunitensi ai fini del Form 20-F di Fiat S.p.A. al 31 dicembre 2003, con un onorario di

192.000

– Attività addizionale di revisione dello stato patrimoniale consolidato al 1° gennaio 2004 del Gruppo redatto secondo i principi contabili internazionali, in relazione ai mutamenti normativi conseguenti all'emanazione del Regolamento dell'Unione Europea n. 1606 del 19 luglio 2002, con un onorario di

	204.000
- Attività addizionale di revisione in relazione ad operazioni finanziarie (“comfort letter”), con un onorario di	
	380.000
- Attività addizionale di revisione con riferimento al nuovo ambiente di elaborazione informatica relativo al processo di consolidamento, con un onorario di	
	54.000
- Attività di revisione contabile del consuntivo costi approvato dal comitato paritetico costituito tra Fiat S.p.A. ed il Politecnico di Torino, in merito all’attivazione di corsi di laurea e di diploma universitario in ingegneria dell’automobile, con un onorario di	
	5.500

Totale	<u>1.356.500</u>

7.2 - TELECOM 2004

Sulla base della normativa italiana applicabile nonché degli ulteriori compiti affidati al Collegio Sindacale quale Audit Committee della Società, il Collegio ha espresso, nell’esercizio 2004, parere favorevole in ordine alla proposta di conferimento dell’incarico di revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato per il triennio 2004-2006 e per la verifica della regolare tenuta della contabilità alla Società Reconta Ernst & Young, oltre che per la revisione contabile limitata della relazione semestrale in forma individuale e consolidata di Telecom Italia S.p.A. per il triennio 2004-2006. Inoltre, nel corso dell’esercizio 2004, la Società ha conferito alla Reconta Ernst & Young alcuni incarichi diversi dalla revisione legale (c.d. “audit services” e “audit related services”).

Nella tabella che segue sono riportati i corrispettivi (escluse le spese vive e l’IVA) di detti incarichi. Tali corrispettivi appaiono adeguati alla dimensione, alla complessità e alle caratteristiche dei lavori effettuati.

(in Euro)

Attività di revisione dei rendiconti di spesa da sottoporre all’Unione Europea per l’erogazione dei relativi contributi alla ricerca a valere sul VI Programma Quadro

82.000,00

Verifiche di conformità e di analisi del Bilancio di Sostenibilità di Telecom Italia per il triennio 2004-2006

(*) 36.000,00

Verifiche sul rendiconto economico del Servizio Interbusiness di Telecom Italia S.p.A. per il triennio 2004-2006

(*) 14.000,00

Procedure di revisione sui dati contabili comparativi 2004 predisposti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

240.000,00

Procedure di revisione per il rilascio di Comfort Letter in connessione a "Telecom Italia S.p.A. Issue of _ 1.000.000.000 Floating Rate Notes due 2007, _ 750.000.000 4,50 per cent. Notes due 2011 and _ 1.250.000.000 5,375 per cent. Notes due 2019 under the _ 10.000.000.000 Euro Medium Term Note Programme"

15.000,00

Procedure di revisione per il rilascio di Comfort Letter in relazione a "Telecom Italia Issue of £ 850.000.000 6,375% Notes due 2019 under the _ 10.000.000.000 Euro Medium Term Note Programme"

115.000,00

Procedure di revisione contabile sui bilanci d'esercizio e/o reporting package di Società del Gruppo precedentemente non incluse nel piano di revisione

55.000,00

Procedure di verifica concordate finalizzate a comunicazioni da rendere a Inland Revenue Authority and Ministry of Finance of Singapore in relazione alla Società Getronics Solutions Pte Ltd, già Olivetti Pte Ltd

15.000,00

Attività di review (incluse le post-report review procedures) in relazione alla preparazione ed al deposito del Form F-4 finalizzato alla quotazione sui mercati statunitensi del prestito obbligazionario di U.S.\$ 4 miliardi emesso in forma di "Private Placement"

360.000,00

Procedure di verifica concordate da svolgersi sulla società collegata Telecom Argentina nell'ambito dei diritti di supervisione (audit rights) spettanti ai soci e disciplinati dagli Shareholder Agreement

100.000,00

Attività di assistenza e consultazione contabile in merito alla review condotta dalla Securities and Exchange Commission (SEC) sul Form 20-F 2003 di Telecom Italia:

_148.000,00 Reconta Ernst & Young

_18.000,00 divisione Capital Markets di Ernst & Young

166.000,00

Totale 1.198.000,00

(*) corrispettivo per ciascun anno del triennio.

8. Nel corso dell'esercizio 2004, la Società ha conferito a soggetti legati alla Reconta Ernst & Young da rapporti continuativi e/o a società appartenenti al network internazionale Ernst & Young (in particolare alla Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.A.) alcuni incarichi i cui corrispettivi, escluse le spese vive e l'IVA, sono riepilogati nel seguito:

(in Euro)

Procedure concordate sull'area della contabilità regolatoria a seguito della Delibera 152/02/CONS: assistenza prestata nel "Presidio del percorso di adeguamento dei sistemi e del processo di Accounting Regolatorio ai requisiti di certificabilità, tracciabilità ed integrità dei dati"

449.850,00

Adeguamento del Processo di Reporting Regolatorio: supporto all'adeguamento del processo del reporting esterno agli obblighi normativi; supporto alla produzione del reporting interno

145.000,00

Definizione del modello di integrazione tra IT Telecom e Purchasing Informatica per la pianificazione degli acquisti IT nell'ambito della "Business Unit IT Telecom"

350.000,00

Totale 944.850,00

7.3 - SEAT PAGINE GIALLE 2004

7. Ulteriori incarichi alla Società di Revisione.

Nel corso del 2004 sono stati conferiti alla società di revisione Reconta Ernst & Young incarichi per euro

580.000,00

che si riferiscono a:

- confort letter per offering circular

- revisione dati dicembre 2001/2002 - luglio 2003

- attività di assistenza per il passaggio ai principi contabili internazionali
 - confort letter per covenants sul debito
 - parere di congruità prezzo emissione azioni per aumento capitale sociale anche al servizio di piani di stock option a favore dell'Amministratore Delegato. -----
- Totale 580.000,00**

8. Sono stati conferiti i seguenti incarichi a soggetti legati alla Società di Revisione:

- Ernst & Young Llp Southampton (UK); per consulenze fiscali inerenti l'operazione di rifinanziamento del gruppo TDL (in euro)

21.000,00
 - Studio Legale Tributario (Milano): per consulenze in Francia per cessione partecipazione Consodata; consulenze per problematiche IVA in Inghilterra per cessione partecipazione Net Creations Inc.; consulenze per piano stock option in Francia; assistenza nell'operazione di finanziamento al gruppo TDL;

60.000,00
 - Studio Legale Tributario (Torino): per consulenze relative all'eventuale redazione del consolidato fiscale mondiale.

30.000,00
- **Totale 111.000,00**

7.4 - ENI 2004

n) la società di revisione Price Waterhouse Coopers incaricata della revisione dall'Assemblea del 28 maggio 2004, nel corso dell'esercizio, in aggiunta ai compiti previsti dalla normativa per le società quotate (revisione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, revisione limitata della relazione semestrale e verifiche nel corso dell'esercizio), ha ricevuto l'incarico triennale per il rilascio della "Comfort letter" per il programma di "Euro Medium Term Notes" (in euro)

25.000,00

per la revisione limitata di situazioni consolidate interinali dell'Eni

62.000,00

per la verifica della corretta elaborazione dei conti annuali 2003 (125 mila euro) e 2004-2006 secondo i criteri dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas (64 mila euro/anno)

189.000,00

A. Ghini - La diversificata attività delle società di revisione nell'ambito delle società con azioni quotate

per la revisione delle tariffe applicate ai *partner in joint venture*

33.000,00

E, infine, per lo svolgimento delle attività di assistenza all'adeguamento delle norme di Gruppo ai principi contabili internazionali

210.000,00

Complessivamente nel 2004 sono stati conferiti incarichi aggiuntivi per euro

Totale 519.000,00

o) non risultano conferiti incarichi a società appartenenti allo stesso *network* della società di revisione.